

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Luca Cice

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, 13 li luglio 2026

CIRCOLARE N.7/2026

Con il DL. 30.04.2026 n. 63 convertito nella L. 25.06.2026n n. 113 sono state previste disposizioni urgenti in materia di sostegno alle attività economiche, in particolare vengono analizzate le novità riguardanti:

- le proroghe dei termini relativi alla “rottamazione-quinquies” dei ruoli delle Regioni e degli enti locali;
- il credito d’imposta per il carburante acquistato nei mesi da marzo a giugno 2026 e utilizzato per l’attività di autotrasporto di persone;
- le modifiche al credito d’imposta per il rimborso della maggiore accisa applicata sul gasolio usato come carburante per le attività di trasporto rispetto al “gasolio commerciale”;
- l’obbligo di accettare pagamenti con strumenti elettronici.

“Rottamazione- Quinquies” - Estensione ai ruoli delle Regioni e degli Enti Locali

L’art. 10-*quinquies* del DL 27.3.2026 n. 38, conv. L. 22.5.2026 n. 88, ha previsto l’estensione della c.d. “rottamazione-*quinquies*” dei ruoli, di cui all’art. 1 co. 82 - 101 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ai carichi degli enti territoriali affidati agli agenti della riscossione. Con l’art. 1-*sexies* co. 3 del DL 63/2026, inserito in sede di conversione in legge, sono stati prorogati alcuni termini relativi alla definizione in esame.

La definizione agevolata riguarda i debiti, tributari e non tributari, affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 dalle Regioni e dagli enti locali. Restano esclusi i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti.

Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese quelle del Codice della strada, la definizione agevolata elimina soltanto interessi e oneri accessori (maggiorazioni, interessi di mora e aggio), mentre resta integralmente dovuta la sanzione principale.

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il 9.6.2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso note le modalità di comunicazione da parte degli enti territoriali dell’adesione alla “rottamazione-*quinquies*”.

Entro il 31.7.2026 (prima 30.6.2026), gli enti creditori devono:

- pubblicare il provvedimento di adesione alla rottamazione, sul proprio sito istituzionale;
- comunicarlo all’agente della riscossione (invio tramite PEC del provvedimento di adesione e di un apposito modulo).

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

A partire dal 15.10.2026 (prima 15.9.2026) l'agente della riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili.

Il procedimento di ammissione alla rottamazione inizia con la domanda del debitore, da inviare in via telematica dal 16.10.2026 al 15.12.2026 (prima dal 16.9.2026 al 31.10.2026), con le modalità che verranno messe a disposizione dall'agente della riscossione.

Entro il 15.12.2026 la domanda può essere integrata.

Entro il 28.2.2027 (prima 31.12.2026) il debitore che ha presentato la domanda di rottamazione riceverà dall'agente della riscossione la comunicazione degli importi dovuti e del piano di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione deve avvenire:

- in unica soluzione entro il 31.3.2027 (prima 31.1.2027);
- oppure in maniera dilazionata in 54 rate bimestrali di pari ammontare (con un importo minimo pari a 100,00 euro).

Concordato preventivo biennale-cause di esclusione e acconti

In relazione al concordato preventivo biennale (CPB), l'Agenzia delle Entrate ha fornito, con alcune FAQ del 3.6.2026 e dell'8.6.2026, ulteriori chiarimenti in ordine alle cause di esclusione e alla determinazione degli acconti

L'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la sussistenza di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA in capo all'associazione o alla società, che determina l'impossibilità di aderire al CPB, non impedisce il ricorso al concordato da parte degli associati o dei soci professionisti.

Con la FAQ 3.6.2026 n. 3 viene ulteriormente precisato che in tale situazione (ossia nel caso in cui l'ente collettivo non possa aderire al CPB in quanto escluso dagli ISA) il singolo associato o socio professionista può aderire al CPB, a prescindere dalle scelte adottate in merito dagli altri componenti della compagine sociale, che potranno decidere se aderire o meno a loro volta, senza che ciò abbia effetti sulle adesioni degli altri soggetti.

In relazione agli acconti d'imposta, è stato precisato che:

- nella determinazione degli acconti nessun rilievo assume il reddito effettivamente conseguito nei periodi d'imposta oggetto di concordato (FAQ 8.6.2026 n. 1); pertanto, per i soggetti che avevano aderito al CPB 2024-2025, l'unica imposta da cui partire per il calcolo degli acconti 2026 con metodo storico è quella determinata sul reddito 2025 concordato, risultante dagli appositi righi della dichiarazione;
- il ricalcolo dell'acconto 2026 dovuto in presenza di plusvalenze realizzate nel 2025 e rateizzate ha effetti anche nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB, poiché i valori relativi alle plusvalenze non sono compresi nel reddito concordato proposto nel quadro P (FAQ 3.6.2026 n. 1);

- la maggiorazione degli acconti per il primo periodo di adesione al CPB non è dovuta nel caso in cui il contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 aderisca anche al CPB 2026-2027, senza soluzione di continuità (FAQ 3.6.2026 n. 2).

Split payment- proposta di proroga sino al 30.06.2029

Con il comunicato stampa 30.6.2026 n. 77, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione ad applicare lo *split payment* sino al 30.6.2029 è all'esame del Consiglio dell'Unione europea, con conclusione prevista il 10.7.2026.

L'autorizzazione produrrà effetti dall'1.7.2026, pertanto la scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi, senza soluzione di continuità, anche dopo il termine del 30.6.2026 attualmente previsto.

Versamento IMU e ravvedimento operoso

Il 16 giugno 2026 è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell'IMU. È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.

In caso di **accertamento notificato al contribuente**, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l'IMU è ammesso il **ravvedimento operoso**:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, in mancanza di dichiarazione, entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.

Si ricorda che, contrariamente al passato, il ravvedimento operoso per i tributi locali è applicabile anche **oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** (fino ai termini di prescrizione o alla notifica di un atto di accertamento da parte del Comune).

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.07.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di giugno 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di giugno 2026.
16.07.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2025 è avvenuto entro il 30.6.2026, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16.07.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2026, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.07.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2026; • versare l'IVA a debito.
16.07.2026	Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente

		e assimilati; le imposte sostitutive applicate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente.
16.07.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: - i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; - in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.
16.07.2026	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2026; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2026.
16.07.2026	Imposta di bollo speciale	Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2025, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.
16.07.2026	Ravvedimento acconto IMU 2026	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2026, la cui scadenza era il 16.6.2026, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.
20.07.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%:

		• del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività; • del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario <i>ex</i> L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.07.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS <i>ex</i> L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-<i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2025; • primo acconto dei contributi per l'anno 2026. La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.07.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
20.07.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
20.07.2026	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%: • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026.
20.07.2026	Versamento saldo IVA 2025	I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o

		frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,8%.
20.07.2026	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 1- <i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
20.07.2026	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1- <i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
27.07.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa.

29.07.2026	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2025	I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2025 (modello IVA 2026).
30.07.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-<i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle criptoattività; • del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
30.07.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS <i>ex</i> L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-<i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2025; • primo acconto dei contributi per l'anno 2026
30.07.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1- <i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici)

30.07.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
30.07.2026	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026.
30.07.2026	Versamento saldo IVA 2025	I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2026 - 30.7.2026. Tale versamento può essere rateizzato.
30.07.2026	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero

		dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1- <i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.07.2026	Versamenti derivanti dai modelli 730/2026	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.07.2026	Versamento somme per la nuova "rottamazione dei ruoli"	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2023, che entro il 30.4.2026 hanno presentato l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS (c.d. "rottamazione- <i>quinquies</i> "), devono provvedere al versamento: • del totale delle somme dovute o della relativa prima rata; • secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
31.07.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

31.07.2026	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026.
31.07.2026	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
31.07.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 4.0	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti 4.0 ultimati entro il 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, siano state presentate le previste comunicazioni preventive e sia stata comunicata dal GSE la nuova disponibilità di risorse, devono presentare l'apposita comunicazione di completamento: • in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del relativo sito internet (www.gse.it), accessibile tramite SPID; • utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
31.07.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre aprile-giugno 2026; • utilizzando il modello approvato dall'Agen-

		zia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale).
31.07.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2026.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

